



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 68 – 24 MAGGIO 2024

Riunione del 22 maggio 2024

81.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI.

- **VALERIANA ALEOTTI** n.q. di Pres. p.t. della ASD pallavolo Roomy
- **ASD PALLAVOLO ROOMY** in persona del Pres. P.t. sig.ra Aleotti Valeriana
- **AGATA DI SALVATORE** n.q. di Pres. p.t. della Roomy Giunic Sport SSD a r.l.
- **ROOMY GIUNIC SPORT SSD a r.l.** in persona del Pres. p.t. sig.ra Di Salvatore Agata

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- *sig.ra Valeriana ALEOTTI, n.q. di Presidente pro-tempore della Asd Pallavolo Roomy, in violazione degli articoli 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21 comma 2, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., nonché delle norme dettate dalla Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line per aver tesserato con primo tesseramento in data 22/09/2021 l'atleta minore I. C. senza mai far sottoscrivere all'atleta minore ed ai genitori esercenti la potestà alcun modulo di primo tesseramento;*
- *Asd Pallavolo Roomy in persona del l.r.p.t., per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti sopra contestati al proprio Presidente;*
- *Agata DI SALVATORE, n.q. di Presidente pro-tempore della Roomy Giunic Sport SSDarl, in violazione degli Artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21 comma 2, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., nonché delle norme dettate dalla Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line perchè tesserava in data 13.12.2022- l'atleta minore I. C. (proveniente dalla Asd Pallavolo Roomy) con la società Roomy Giunic Sport SSD arl senza mai fatto sottoscrivere – all'atleta e tanto meno ai genitori –il modulo "I" per il trasferimento per la s.s. 2022-23;*





- Roomy Giunic Sport SSD arl per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti sopra contestati al proprio Presidente

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dal provvedimento reso in data 11.12.2023 dall'Ufficio Tesseramento con il quale è stata deliberata la revoca del tesseramento dell'atleta minorenni I. C. dalla società Roomy Giunic Sport SSD a r.l. in quanto effettuato senza la preventiva sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta e dell'esercente la potestà genitoriale.

L'Ufficio Tesseramento infatti, a seguito di esposto dell'atleta e dei genitori della medesima, accertava la mancanza in atti sia del modulo di primo tesseramento effettuato dalla ASD Pallavolo Roomy, sia del modulo di successivo trasferimento a tempo indeterminato in favore della Roomy Giunic Sport ASD a r.l.; entrambi i sodalizi, a seguito di richiesta di esibizione dei citati moduli, dichiaravano che gli stessi erano andati smarriti.

Nel disporre la revoca del tesseramento, l'Ufficio trasmetteva gli atti alla Procura Federale la quale, acquisito il provvedimento di revoca del tesseramento e le dichiarazioni di entrambi i sodalizi attestanti l'inesistenza dei moduli, concludeva le indagini comunicando la propria intenzione di procedere al deferimento degli indagati.

Nelle more peraltro, la CTA - in accoglimento del ricorso promosso dalla Roomy Giunic Sport ASD a r.l. - annullava il provvedimento di revoca del tesseramento di cui sopra, pur ribadendo l'ordine di trasmissione degli atti alla Procura per l'eventuale azione disciplinare da promuovere nei confronti dei due sodalizi, stante la mancata produzione dei moduli di tesseramento debitamente sottoscritti.

All'esito della comunicazione di conclusione delle indagini, perveniva in data 05.03.2024 una memoria a firma dell'Avv. Danilo Biancolilla con la quale, nell'interesse di tutti gli odierni incolpati, veniva formulata una proposta di applicazione concordata di sanzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 R.G.

Ritenuta non congrua la proposta formulata dal difensore, la Procura formalizzava il deferimento dei Presidenti – e conseguentemente quello dei sodalizi – dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, ne disponeva la convocazione per l'udienza del 22 maggio 2024 da tenersi in modalità videoconferenza.

In tale sede compariva l'Avv. Giuseppe Militerni per la Procura Federale, il quale comunicava di aver acquisito e prestato il consenso alla proposta di patteggiamento presentata dagli incolpati e consistente nella sanzione di 70 giorni di sospensione da ogni attività federale a carico dei due





Presidenti e nella multa di € 200,00 (duecento/00) a carico di ciascun sodalizio. Nessuno compariva per gli incolpati.

Il rappresentante della Procura pertanto concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare l'efficacia dell'accordo raggiunto, con conseguente applicazione delle sanzioni concordate.

IL TRIBUNALE FEDERALE

ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti, ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue la sanzioni indicate

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica le seguenti sanzioni:

- Alla sig.ra Valeriana Aleotti, n. q. di Pres. p.t. del sodalizio ASD Pallavolo Roomy la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 70 (settanta) giorni;
- Al sodalizio ASD Pallavolo Roomy in persona del Pres. p.t. la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00 euro);
- Alla sig.ra Agata Di Salvatore, n. q. di Pres. p.t. del sodalizio Roomy Giunic Sport ASD a r.l. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 70 (settanta) giorni;
- Al sodalizio Roomy Giunic Sport ASD a r.l. in persona del Pres. p.t. la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00 euro)

Roma, 23 Maggio 2024

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 24 Maggio 2024